



Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF); C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna

A.C. 4684

Dossier n° 638 - Schede di lettura
24 ottobre 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4684
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Date:	
trasmissione alla Camera:	6 ottobre 2017
assegnazione:	13 ottobre 2017
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, VII Cultura, X Attività Produttive e XIV Politiche dell'Unione Europea
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

Il disegno di legge A.C. [4684](#), approvato dal Senato il 4 ottobre 2017, ha per oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009 (Convenzione XFEL); nonché del Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, Protocollo fatto a Grenoble il 23 giugno e a Parigi il 15 luglio 2014 (Convenzione ESRF). Si segnala altresì che nel corso dell'esame al Senato apposito emendamento della Commissione Affari Esteri di Palazzo Madama ha aggiunto al disegno di legge anche la ratifica del Protocollo alla Convenzione XFEL, Protocollo concernente l'adesione della Spagna, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.

Sulla scorta della relazione introduttiva al disegno di legge A.S. 2772, **la Convenzione XFEL** si inserisce nell'omonimo progetto "European XFEL", allo scopo di realizzare una grande infrastruttura di ricerca per la produzione di raggi coerenti ad altissima brillantezza, nonché per il loro utilizzo quale sorgente di luce per fotografare e filmare con risoluzione a livello atomico processi biologici e chimici della materia, tanto condensata quanto allo stato di plasma. L'infrastruttura European XFEL dovrebbe porre l'Europa

all'avanguardia in campo internazionale per quanto concerne le conoscenze scientifiche fondamentali e le loro applicazioni in diversi campi (biologico, biomedicale e dei nuovi materiali). Dal punto di vista teorico e applicativo, la possibilità di produrre ogni secondo migliaia di pacchetti ultradensi di quanti di luce, coerenti e di dimensione atomica, deriva dallo sviluppo del processo SASE-FEL e della tecnologia superconduttiva TESLA, cui l'Italia ha fornito contributi essenziali, specialmente dal punto di vista della teoria generale. Va del resto ricordato che il direttore del progetto European XFEL il è un italiano, Massimo Altarelli.

Il progetto XFEL vive una sua dimensione autonoma dal 2005, dopo essere nato ad Amburgo quale appendice del progetto internazionale TESLA per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle elementari, di generazione successiva a quello ben noto del CERN di Ginevra.

La Convenzione XFEL è stata firmata il 30 novembre 2009 ad Amburgo da dieci Paesi - Germania, Italia, Russia, Svizzera, Svezia, Repubblica ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria -, mentre Francia e Spagna hanno firmato la Convenzione in un secondo tempo.

Dal punto di vista finanziario per il nostro Paese la firma della Convenzione ha comportato un impegno all'esborso di 33 milioni di euro: l'effettiva sottoscrizione sarà limitata a 723 azioni, pari al 2,89% del capitale sociale, in seguito a riconsiderazione del valore del progetto XFEL alla quota di 1.141 milioni di euro. Le azioni sono state al momento sottoscritte dalla Germania e verranno trasferite all'azionista italiano quando questi aderirà formalmente alla **Società European XFEL** - senza scopo di lucro e a responsabilità limitata -, a conclusione della procedura di ratifica della Convenzione.

Tutto ciò premesso, la Convenzione XFEL consta di un preambolo, 17 articoli, un allegato - ovvero lo Statuto della Società European XFEL - che ne costituisce parte integrante, dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari, con risoluzione della medesima, e di varie dichiarazioni nazionali.

L'articolo 1 è dedicato alla realizzazione dell'impianto XFEL, e ne affida la costruzione e l'esercizio a una Società a responsabilità limitata soggetta di norma alla legge tedesca, il cui Statuto è accluso alla Convenzione come allegato. La Società European XFEL svolge esclusivamente attività a scopi pacifici (**comma 1**).

Il **comma 2** prevede che i soci di detta Società siano enti competenti designati dalle Parti contraenti tramite comunicazione scritta che dovrà pervenire a tutte le altre Parti.

Infine (**comma 3**) la Società European XFEL collaborerà alla costruzione e all'esercizio dell'impianto con il DESY di Amburgo, sulla base di un accordo a lungo termine.

Dopo **l'articolo 2**, dedicato alla denominazione ufficiale della Società European XFEL, **l'articolo 3** prevede che organi della Società siano l'Assemblea dei soci e il Consiglio di amministrazione (**comma 1**).

L'articolo 4, comma 1 stabilisce che ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a mettere a disposizione dei soci per cui è responsabile i fondi a copertura delle quote di contribuzione al bilancio della Società European XFEL, come stabilite al successivo articolo 5.

Il **comma 5** prevede che i costi di costruzione dell'impianto XFEL non dovranno superare l'importo di 1.082 milioni di euro in riferimento al livello dei prezzi del 2005.

In base al **comma 7** l'Assemblea dei soci esamina almeno una volta l'anno i costi di costruzione e di messa in servizio a consultivo e preventivo: in caso di rischio di pregiudizio per la realizzazione soddisfacente delle infrastrutture, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, dispone le necessarie misure di contenimento delle spese per il rispetto del limite di 1.082 milioni di euro precedentemente richiamato. Tuttavia l'Assemblea (**comma otto**) può approvare all'unanimità una modifica ai costi di costruzione e messa in servizio.

Oltre a stabilire come già ricordato le quote nazionali di partecipazione alle spese di costruzione e messa in servizio dell'impianto XFEL, **l'articolo 5**, e specificamente il **comma 5**, specifica che l'utilizzo dell'impianto da parte della comunità scientifica di una delle Parti contraenti presuppone il contributo adeguato dei soci espressi da detta Parte contraente in relazione alla copertura dei costi di esercizio dell'impianto medesimo. Eventuali variazioni delle quote di contribuzione, o il trasferimento di una quota o di parti di essa, sono regolamentati dallo Statuto della Società European XFEL - ove si conferisce all'Assemblea dei soci la facoltà di deliberare in materia (**comma 7**).

L'articolo 6, affinché l'utilizzo dell'impianto XEL risponda a criteri di eccellenza scientifica e di utilità sociale, prevede - articolo 16 dello Statuto allegato alla Convenzione XFEL - che la valutazione delle proposte per realizzare esperimenti e più in generale per l'utilizzo dell'impianto sia sottoposta alla vigilanza del Comitato consultivo scientifico della Società European XFEL. L'Assemblea dei soci curerà altresì l'equilibrio tra l'utilizzo dell'impianto XFEL da parte di una comunità scientifica nazionale e il livello di contribuzione dei soci di detta Parte contraente.

L'articolo 7 è dedicata alla circolazione del personale e delle attrezzature scientifiche, che ciascuna delle

Parti contraenti della Convenzione si adopererà per agevolare.

L'articolo 8 detta norme a copertura degli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'IVA, mentre **l'articolo 9** regola gli accordi con altri utenti, prevedendo in particolare che la Società European XFEL, previa unanime approvazione dell'Assemblea dei soci, può stipulare accordi per consentire l'utilizzo a lungo termine dell'impianto XFEL da parte di governi o gruppi di governi non aderenti alla Convenzione, ovvero da parte di istituzioni o organizzazioni degli stessi.

L'articolo 10 regola la proprietà intellettuale, intesa conformemente all'articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. È poi previsto che i rapporti fra le Parti contraenti in questa materia siano disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati, ovvero dalle disposizioni degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e le Parti contraenti non appartenenti all'Unione.

In base **all'articolo 11** la Parte contraente tedesca si impegna a favorire l'accesso alle scuole internazionali pubbliche e private nel proprio territorio dei figli dei dipendenti della Società European XFEL o a quelli di altro personale distaccato che collabora con la Società medesima.

L'articolo 12 regola le controversie sull'interpretazione o l'applicazione della Convenzione XFEL e prevede (**comma 1**) l'impegno delle Parti a comporre mediante soluzione negoziata. Peraltro ciascuna delle Parti, in carenza di un accordo, può intentare una procedura presso un tribunale arbitrale (**comma 2**): i successivi **commi 3-9** regolano la composizione e le procedure del tribunale arbitrale.

L'articolo 13 prevede che il depositario della Convenzione XFEL è la Repubblica federale di Germania: è previsto (**comma tre**) che prima dell'entrata in vigore le Parti contraenti possano decidere **l'applicazione provvisoria** di una parte o di tutta la Convenzione stessa.

In base **all'articolo 14** un qualsivoglia governo, successivamente all'entrata in vigore della Convenzione XFEL, può aderire alla stessa previo consenso di tutte le Parti contraenti: uno specifico accordo disciplinerà le condizioni di adesione. Tuttavia i governi che dovessero aderire alla Convenzione entro un periodo di sei mesi dalla firma iniziale della stessa beneficeranno delle stesse condizioni delle Parti contraenti.

In base **all'articolo 15, comma 1** la durata della Convenzione è prevista fino al 31 dicembre 2026: successivamente la Convenzione resterà in vigore per successivi periodi di cinque anni, previa riconferma dell'indirizzo scientifico e tecnico dell'impianto, accordata sulla base di un documento di revisione approvato dall'Assemblea della Società European XFEL.

Il **comma 2** prevede la possibilità che una delle Parti possa recedere dalla Convenzione con preavviso di tre anni dalla notifica al governo tedesco: tuttavia il recesso potrà avere effetto esclusivamente alla data del 31 dicembre 2026, ovvero allo scadere di ogni successivo quinquennio. Prima che l'eventuale recesso di una delle Parti abbia effetto (**comma tre**) le modalità di partecipazione di detta Parte ai costi di eventuale smantellamento dell'impianto e degli edifici della Società European XFEL, nonché alla copertura di eventuali perdite, vengono concordate dalle Parti contraenti.

In base **all'articolo 16**, dedicato all'eventuale dismissione degli impianti XFEL, la Parte contraente tedesca si fa carico dei costi smantellamento che eccedano l'importo doppio del bilancio operativo annuale, calcolato in base alla media degli ultimi cinque anni di esercizio.

Infine **l'articolo 17** prevede la possibilità di modificare l'allegato alla Convenzione - ovvero lo Statuto della Società European XFEL -, nonché i documenti tecnici, su decisione dell'Assemblea della Società stessa, senza necessità di revisione della Convenzione, purché le modifiche non contrastino con le norme della medesima. L'articolo 17 stabilisce l'allegato Statuto della Società European XFEL quale parte integrante della Convenzione, ed elenca inoltre i documenti tecnici di riferimento della Convenzione medesima.

Per quanto concerne **il Protocollo alla convenzione XFEL riguardante l'adesione alla medesima del Regno di Spagna**, esso consta di un preambolo e quattro articoli, il primo dei quali sancisce l'adesione spagnola alla Convenzione in qualità di Parte contraente, alle stesse condizioni concesse alle altre Parti precedentemente.

L'articolo 2 stabilisce una deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della Convenzione XFEL, sì da consentire alla Spagna di contribuire ai costi di costruzione con 11 milioni di euro – ai prezzi di riferimento del 2005.

L'articolo 3 sancisce l'entrata in vigore del Protocollo in oggetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica al governo tedesco, depositario della Convenzione XFEL, della conclusione delle

procedure nazionali di approvazione da parte di tutti i governi firmatari del Protocollo.

Infine, l'articolo 4 sancisce l'approvazione spagnola dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari per la realizzazione di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009. Contestualmente la Conferenza dei plenipotenziari prende atto della acclusa dichiarazione del governo del Regno di Spagna, in base alla quale il paese iberico si riserva di riesaminare la sua partecipazione attiva alla fase operativa dell'impianto XFEL due anni dopo l'inizio di detta fase, e di poter decidere, immune da penali, di ritirarsi con un preavviso di un anno. Diversamente, la Spagna potrà prorogare la sua partecipazione per ulteriori tre anni e, in caso di dismissione del progetto XFEL, la Spagna adempirà pienamente ai propri oneri - se invece il Paese avesse deciso di ritirarsi dopo il primo riesame dovrà sostenere solo il 50% dei costi di dismissione di sua spettanza ai sensi della Convenzione XFEL.

Il disegno di legge A.C. [4684](#), come già ricordato, ha per oggetto anche il **Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione ESRF sulla costruzione e gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone**.

Al Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, basato a Grenoble, partecipano 12 Paesi membri - Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia -; vi sono inoltre otto Paesi che partecipano in qualità di collaboratori - Austria, Portogallo, Israele, Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Sudafrica.

Il Laboratorio europeo di sincrotrone ha un bilancio annuale di circa 80 milioni di euro, con uno staff di oltre seicento persone e più di 3.500 scienziati in visita all'infrastruttura ogni anno. Il Laboratorio produce raggi X per ricerche e applicazioni in varie discipline, ed è considerato il miglior sincrotrone per raggi X di alta energia al mondo. Il carattere di eccellenza del Laboratorio ha consentito di ottenere lo stanziamento di fondi per un piano di adeguamento che dovrebbe mantenere il primato del Laboratorio medesimo per altri venti anni almeno.

Nel giugno 2014 i Paesi membri della Convenzione ESRF hanno approvato la richiesta russa di accedere alla Convenzione, mediante un apposito Protocollo. A questo scopo la Russia ha fornito un contributo una tantum di 10 milioni di euro per i costi di costruzione del Laboratorio, che sono stati finalizzati all'aggiornamento e rafforzamento delle risorse scientifiche dello stesso. L'adesione della Russia ha comportato inoltre l'acquisizione da parte di questo Paese di una quota del 6% della Società ESRF, pari ad un contributo annuale al bilancio totale di 5.261.000 euro. Il Protocollo, rileva la relazione introduttiva, ridefinisce contestualmente le quote proprietarie del Laboratorio e i contributi annuali da parte di alcuni Paesi: nel caso dell'Italia, il contributo annuale viene ridotto dal 15 al 13,2%. Tale riduzione è stata concordata in seno al Consiglio di amministrazione del Laboratorio, onde allineare la percentuale del contributo italiano all'utilizzazione media dell'infrastruttura da parte della comunità scientifica italiana nell'ultimo decennio. La quota italiana, del resto, era già stata ridotta, per il periodo 2011-2014 e transitoriamente, alla medesima quota del 13,2%, il che vuol dire **un contributo italiano annuo di 11.286.600 euro**.

Il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costituzione e sulla gestione del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone - convenzione ESRF - consta di un preambolo e di cinque articoli: **l'articolo 1** sancisce l'adesione della Russia alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 12 della stessa, grazie all'acquisizione del 6% delle quote della Società ESRF.

L'articolo 2 prevede il versamento da parte della Russia di contributo una tantum di 10 milioni di euro, IVA esclusa, quale indennità per i costi di costruzione, da dedicare specificamente all'aggiornamento e al rafforzamento delle risorse scientifiche della Società ESRF. Il contributo è da corrispondere entro un anno successivo alla data della firma del Protocollo in oggetto.

L'articolo 3 contiene le modifiche apportate dal Protocollo alla Convenzione ESRF, le quali riguardano anzitutto il preambolo, e poi la **sostituzione dell'articolo 6, comma 3**, sì da consentire la rivalutazione della partecipazione percentuale dei vari Stati parti ai costi operativi del Laboratorio europeo. È inoltre previsto un aumento delle contribuzioni delle Parti contraenti o di governi che aderiscano successivamente alla Convenzione, onde ridurre il contributo dei soci di parte francese al 26% e, dopo aver raggiunto questo obiettivo, per ridurre i contributi dei membri di ogni Parte contraente proporzionalmente al loro contributo attuale, non al disotto tuttavia della soglia del 4%.

L'articolo 4 prevede che gli Statuti della Società ESRF, riportati nell'allegato I alla Convenzione, saranno modificati ai sensi del Protocollo in oggetto, il quale (**articolo 5**) entrerà in vigore un mese dopo la notifica al governo francese, depositario della Convenzione ESRF, da parte di tutti gli Stati contraenti firmatari del Protocollo e del governo della Federazione russa, di aver espletato le procedure interne richieste.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. [4684](#), che consta di cinque articoli, concerne, come già ricordato, la ratifica ed esecuzione della Convenzione XFEL, del Protocollo ad essa relativo all'adesione della Spagna, nonché del Protocollo riguardante l'adesione della Russia alla Convenzione ESRF.

Gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione XFEL e del relativo Protocollo, nonché del protocollo alla convenzione ESRF.

L'articolo 3, comma unico autorizza il CNR e l'Istituto nazionale di fisica nucleare, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 della Convenzione XFEL, a sottoscrivere quote della Società European XFEL in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana complessiva.

L'**articolo 4** reca la norma di **copertura finanziaria degli oneri** derivanti dal provvedimento.

Il **comma 1** stabilisce che agli oneri derivanti dalla ratifica della Convenzione XFEL, e in particolare dall'art. 5, parr. 2 e 5, e dall'art. 3, pari a **4.744.374 euro per il 2017, a 3.431.038 euro per il 2018 e a 3.495.247 a decorrere dal 2019**; si provvede con riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In base poi al **comma 3**, agli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 12 della Convenzione XFEL si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 5**, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge A.S. 2772 rileva come l'articolo 13 della Convenzione XFEL abbia previsto la possibilità di applicare provvisoriamente la Convenzione stessa, e la Conferenza dei plenipotenziari ha stabilito che tale applicazione provvisoria decorresse dal 30 novembre 2009. In forza di tale esecutività provvisoria l'Italia ha provveduto a corrispondere i dovuti importi a valere sul FOE (Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca del MIUR - Ministero dell'istruzione, università e ricerca), alla società Elettra-Sincrotrone Trieste e all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) nel periodo 2010-2014. Vi è stato tuttavia un aumento dei costi delle due commesse specifiche presso l'industria italiana finalizzate alla costruzione dell'infrastruttura, e vi è stata poi l'inclusione dell'IVA - non riconosciuta inizialmente dalla Convenzione -, e il contributo italiano è così salito da 33 milioni a 41.600.579 euro. Avendo l'Italia già versato nel periodo 2010-2014 la quota prevista di 33 milioni di euro, a carico del bilancio dello Stato risultavano pertanto 7.842.645 euro. Tale importo è stato coperto nel periodo 2015-2016 sempre a valere sul FOE.

Ulteriori costi emersi nel frattempo dal 2015 sono state autorizzati dal Consiglio di amministrazione della Convenzione XFEL, che ha autorizzato il prolungamento della fase di costruzione dell'infrastruttura al 30 giugno 2017. Per l'Italia questi costi aggiuntivi ammontano a 3.042.751 euro, ed è questa una delle somme da finanziarie con il provvedimento in esame. Inoltre con l'entrata in funzione dell'impianto dal 1° luglio 2017 è scattato per l'Italia l'obbligo di mettere a disposizione dei soci per i quali essa è responsabile i fondi che i soci stessi sono tenuti a versare al bilancio della Società European XFEL. Tali quote sociali saranno sottoscritte per un terzo dall'Istituto nazionale di fisica nucleare e per due terzi dal CNR, con una partecipazione complessiva pari al 2,89% del capitale sociale.

Sulla base di quanto deliberato degli organi di amministrazione XFEL, in rapporto alla quota azionaria del 2,89% di spettanza dell'Italia, si determinano per il triennio 2017-2019 i seguenti ulteriori oneri:

2017 - 1.693.343 euro
2018 - 3.422.758 euro
2019 - 3.486.967 euro

Vi sono poi gli oneri per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea degli azionisti e degli altri organi di coordinamento XFEL: calcolando sei missioni annuali ad Amburgo per ciascuno dei contraenti risultano spese di viaggio, vitto e pernottamento pari a 8.280 euro per ciascuna annualità.

Conclusivamente, pertanto, dalla ratifica della Convenzione XFEL risulteranno i seguenti oneri:

2017 - 4.744.374 euro (nei quali ricadono anche i già ricordati 3.042.751 euro)
2018 - 3.431.038 euro
2019 - 3.495.247 euro

Per quanto infine concerne eventuali oneri a carico delle Parti in relazione ai costi derivanti dalla procedura arbitrale prevista dall'articolo 12 della Convenzione XFEL, si provvederà in tal caso con apposito provvedimento legislativo.

Per quanto poi concerne il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione ESRF, la relazione tecnica ricorda come la partecipazione al sincrotrone di Trieste e a quello di Grenoble comporti un finanziamento annuale fisso di 40 miliardi nella precedente valuta nazionale, dei quali 15 miliardi per il Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone e 25 miliardi per la Società Elettra-Sincrotrone Trieste.

Il contributo annuale attuale per l'Italia è attualmente pari a 13,6 milioni di euro, corrispondenti al 15% delle quote del Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone in possesso del nostro Paese. Altri stanziamenti a favore del Laboratorio si assegnano, previa rimodulazione annuale, al CNR, tramite il più volte richiamato FOE.

Il Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione ESRF fissa le percentuali degli Stati membri nella partecipazione ai costi operativi, al netto dell'IVA: all'Italia, come già accennato, spetterà il 13,2%. Conseguentemente il contributo al budget annuale dovrebbe ridursi a circa 12 milioni di euro, ma soltanto a consuntivo e successivamente all'adesione della Russia si potrà avere una precisa quantificazione.

Si ricorda altresì che il disegno di legge A.S. 2772 è corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e – limitatamente alla Convenzione XFEL - da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono profili di particolare rilievo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.